

COMUNE DI OSCHIRI (SASSARI)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 1 del 22/02/2023

VERIFICA COERENZA DELLO STOCK DEL DEBITO SCADUTO E NON PAGATO ALLA FINE DEL 2022 E ALLA FINE DEL 2021 E DELL'INDICATORE DEI TEMPI MEDI DI RITARDO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 861, DELLA LEGGE 145/2018 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO 2023
--

Il sottoscritto organo di revisione economico finanziaria del Comune di OSCHIRI (Prov. SS), dott.ssa Simona Scanu,

Vista la legge 145/2018 ed in particolari i commi da 858 a 872 inerenti gli obblighi in materia di tempestività dei pagamenti;

Richiamati in particolare:

> il comma 859, il quale prevede che *a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

a) *le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*

b) *le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.*

> Il comma 861, come modificato dal d.l.152/2021, il quale prevede che *"gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile"*;

Con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *"entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;”

Tenuto conto che l'ente non intende avvalersi della facoltà di comunicare lo stock del debito sulla base delle proprie risultanze contabili e tenendo conto dei dati della PCC e come previsto dalla legge considerando l'indicatore dei tempi medi di ritardo calcolato dalla PCC;

Preso atto che vi è disallineamento tra i dati contabili dell'ente ed i dati della PCC;

ATTESTA

In relazione allo stock del debito scaduto e non pagato al 31/12/2022 comunicato dall'ente:

- o la non coerenza con le scritture e le risultanze contabili;

In relazione allo stock del debito scaduto e non pagato al 31/12/2021 comunicato dall'ente:

- o la non coerenza con le scritture e le risultanze contabili.

Il Revisore esorta l'ente e l'ufficio preposto ad adoperarsi affinché il disallineamento dello stock dei debiti venga risolto nel più breve tempo possibile.

Rilevato che relativamente all'esercizio 2022, l'ente presenta i seguenti indicatori:

- ✓ Stock del debito PCC al 31/12/2021 € 172.636,12,
- ✓ Stock di debito commerciale scaduto per la PCC al 31/12/2022 € 188.881,22,
- ✓ Stock di debito commerciale scaduto per l'Ente al 31/12/2022 € 287.185,73,
- ✓ Ammontare fatture ricevute nell'anno 2022 (dato desunto dalla PCC) € 1,81 mln
- ✓ Limite del 5% delle fatture ricevute € 90.500,00,
- ✓ Indicatore di ritardo dei pagamenti: gg. – 27

Appurato quindi che:

l'ente non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022;

l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a -27gg.

Visto che, sulla base dello stock del debito scaduto questo ente è obbligato, anche per il 2023 ad accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali un importo pari al 5% degli stanziamenti per acquisti di beni e servizi del bilancio dell'esercizio 2023, al netto dei fondi vincolati in termini di cassa (Corte dei conti Campania, deliberazione n. 4/2022);

Richiamato il parere 4/2021/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”.

Rilevato che nel bilancio 2023 di previsione provvisorio sono presenti le seguenti poste contabili:

-Acquisto di beni e servizi parte corrente - bilancio 2023	€. 1.639.433,13,
-Acquisto di beni e servizi di parte capitale - bilancio 2023	€. 0,00,
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi - bilancio 2023	€. 1.637.610,62
a detrarre: Stanziamenti finanziati da entrate vincolate	€. 603.022,23
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi netti per il calcolo del FGDC - bilancio 2023	€.1.036.410,90
calcolo 5%	€. 51.820,55

Il Revisore evidenzia che per il secondo anno l'Ente è costretto ad accantonare le suddette risorse nel FGDC che, oltre a denotare una non ottimale gestione da parte degli uffici responsabili, comporta un danno all'amministrazione che vede sottrarsi delle risorse utilizzabili invece per le proprie finalità istituzionali. Il Revisore, pertanto, invita nuovamente l'amministrazione e gli uffici ad adoperarsi immediatamente a rimuovere le cause che continuano a tenere in sospeso alcune fatture e ad riconciliare i dati dell'Ente con quelli della PCC.

Dato Atto che nel bilancio di previsione 2022 - 2023, annualità 2023 esercizio provvisorio, non risulta stanziato alcun fondo di garanzia dei debiti commerciali;

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione 2022 - 2023, annualità 2023 esercizio provvisorio, della G.C. nr. 24 del 22/02/2023 avente ad oggetto "Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 862, legge 145/2018). Quantificazione provvisoria" trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

ANNO 2023			
ENTRATA		Importo	Importo
Applicazione avanzo presunto amministrazione	CO	€. 0,00	
Variazioni in aumento	CO	€. 27.808,76	
	CA	€. 27.808,76	
Variazioni in diminuzione	CO		€. 0,00
	CA		€. 0,00
VARIAZIONE NETTA	CO		€. 27.808,76
	CA		€. 27.808,76
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. 51.820,55
	CA		€. 0,00
Variazioni in diminuzione	CO	€. 24.011,79	
	CA	€. 24.011,79	
VARIAZIONE NETTA	CO	€. 27.808,76	
	CA	€. 27.808,76	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 51.820,55	€. 51.820,55
	CA	€. 51.820,55	€. 27.808,76

OSSERVATO

- la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
- il rispetto degli equilibri finanziari;
- il rispetto degli equilibri di cassa;
- le ragioni della variazione.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto il d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di Bilancio di cui all'oggetto.

L'Organo di Revisione
Dott.ssa Simona Scanu

